REGOLAMENTO (CEE) N. 3024/86 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1986

che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione preventiva di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune (3),

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1333/86 (5),

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede la possibilità di decidere la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vino da tavola quando ciò risulti necessario, considerate le previsioni di vendemmia o ai fini del miglioramento della qualità dei prodotti immessi sul mercato ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del predetto regolamento, possono beneficiare delle misure d'intervento solo i produttori che abbiano soddisfatto agli obblighi previsti dall'articolo 39 e, se del caso, dagli articoli 40 e 41 del suddetto regolamento per un periodo di riferimento da determinarsi ; che è pertanto necessario fissare tale periodo ;

considerando che queste misure dovrebbero consentire di risanare il mercato, senza tuttavia oltrepassare i quantitativi compatibili con una corretta gestione del mercato stesso ; che, a tal fine, è opportuno prevedere una limitazione del quantitativo massimo di vino da tavola che ciascun produttore può distillare, secondo la superficie destinata alla produzione di vino da tavola coltivata ; che, tuttavia, per tener conto delle disposizioni nazionali relative al riconoscimento dei v.q.p.r.d. in taluni Stati membri, è necessario che, per le zone interessate, i quantitativi massimi di vino da tavola che possono essere distillati vengano riferiti non alla superficie destinata alla produzione di vino da tavola, bensì alla superficie totale coltivata da ciascuno dei produttori in causa ; che occorre, peraltro, per tutti i paesi in cui non è possibile un riferimento preciso alla superficie da cui proviene il vino, limitare il quantitativo che può essere oggetto di distillazione ad una percentuale del quantitativo di vino da tavola prodotto nella campagna 1986/1987 ; che tale percentuale deve consentire di raggiungere risultati comparabili a quelli ottenuti nell'ambito della limitazione secondo la superficie coltivata ; che occorre prevedere, per le parti greche della zona C III e per le parti spagnole delle zone viticole, in cui la resa è nettamente inferiore a quella constatata nel resto della Comunità, una percentuale differente ;

considerando che il quantitativo di vino da tavola prodotto cui deve applicarsi la percentuale è quello che risulta dalla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2467/86 (7), nonché dai registri previsti dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (8), modificato da utlimo dal regolamento (CEE) n. 3202/80 (9),

considerando che, in alcuni casi, la prova di aver ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 39 e, se del caso, dagli articoli 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, può essere fornita soltanto dopo che la misura è entrata in applicazione ; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le norme generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85, il produttore può consegnare il vino per la distillazione soltanto previa approvazione da parte dell'organismo d'intervento del contratto o della dichiarazione di consegna ; che, conformemente all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2102/84, detta approvazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di produzione ; che le dichiarazioni di produzione possono essere presentate fino al 15 dicembre nella Repubblica federale di

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(5) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.
(7) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 17.
(8) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 8.
(9) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.
(10) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

Germania e fino al 30 novembre negli altri Stati membri ; che queste disposizioni rischiano di ritardare le operazioni di distillazione ; che è quindi necessario disporre che gli Stati membri possano autorizzare l'approvazione dei contratti ad una data anteriore, purché venga instaurato un sistema di cauzione che consenta, se del caso, di sanzionare il produttore che non abbia rispettato le disposizioni summenzionate e le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;

considerando che la distillazione preventiva deve essere effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 ; che occorre altresì ricordare, nell'ambito di tale distillazione, le conseguenze derivanti dall'assenza della dichiarazione o dalla presentazione di dichiarazioni incomplete o inesatte, previste dal regolamento (CEE) n. 2102/84 ;

considerando che occorre precisare che i contratti e le dichiarazioni di consegna devono contenere, tra l'altro, gli elementi necessari per l'identificazione dei vini che ne sono oggetto ;

considerando che, tanto per i produttori quanto per i distillatori, occorre prevedere termini precisi per lo svolgimento dell'operazione, onde garantire che la misura possa esplicare la massima efficacia ;

considerando che è necessario, per il vino ottenuto da uve prodotte in Spagna, fissare un prezzo che tenga conto del livello dei prezzi di orientamento in tale Stato membro ;

considerando che il prezzo del vino destinato alla distillazione non consente, in genere, di commercializzare alle condizioni del mercato, i prodotti ottenuti mediante distillazione ; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2179/83, tenendo conto altresì dell'attuale incertezza dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione ; che in Spagna il livello dei prezzi d'acquisto del vino è diverso da quello fissato nella Comunità nella composizione del 31 dicembre 1985 ; che occorre, di conseguenza, fissare gli importi dell'aiuto applicabili in Spagna ad un livello che tenga conto del divario tra i prezzi ;

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79, la distillazione è possibile per tutti i vini da tavola, nonché per i vini atti a produrre vini da tavola ; che tuttavia i prezzi minimi d'acquisto dei vini conferiti alla distillazione sono fissati in percentuale dei prezzi d'orientamento dei vari tipi di vino da tavola ; che è pertanto necessario definire i vini da tavola in stretta relazione economica con ciascun tipo di vino da tavola ;

considerando che, data la mancanza di una definizione comunitaria del vino rosato e del vino spagnolo ottenuto mediante taglio di vino rosso con vino bianco e ai fini di maggiore chiarezza, occorre precisare che i vini da tavola rosati sono assimilati ai vini da tavola rossi e i vini spagnoli ottenuti mediante taglio sono assimilati ai vini da tavola bianchi del tipo A I a motivo della stretta relazione economica tra loro esistente ;

considerando che occorre evitare il rischio che i prodotti della distillazione di alcuni vini perturbino il mercato delle acquaviti di vino a denominazione di origine ; che, a tal fine, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno prevedere che, con la distillazione di tali vini, non si possa ottenere un prodotto avente un titolo alcolometrico inferiore a 92 % vol ;

considerando che occorre disporre che il prezzo minimo garantito ai produttori sia versato a questi ultimi, in linea di massima, entro i termini che consentano loro di trarre un utile paragonabile a quelle che essi ricaverebbero se si trattasse di una vendita commerciale ; che è quindi indispensabile anticipare, per quanto possibile, il versamento degli aiuti dovuti loro per la distillazione in causa, garantendo nel contempo, grazie ad un adeguato regime di cauzioni, il corretto svolgimento delle operazioni ;

considerando che gli interessati devono, per beneficiare dell'aiuto presentare una domanda corredata di determinati documenti giustificativi ; che, per garantire un funzionamento uniforme del sistema negli Stati membri, è opportuno stabilire i termini per la presentazione della domanda e per il pagamento dell'aiuto dovuto al distillatore, nonché per la presentazione della domanda e per il pagamento dell'aiuto dovuto al distillatore, nonché per la presentazione della prova del pagamento del prezzo d'acquisto ;

considerando che alcuni vini conferiti alla distillazione preventiva possono essere trasformati in vini alcolizzati ; che è opportuno quindi adattare in tal senso le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente agli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

considerando che la conoscenza dei quantitativi di vino che possono essere oggetto della distillazione preventiva è indispensabile per l'elaborazione di un bilancio di previsione corretto ; che occorre pertanto prevedere le disposizioni atte a garantire che la Commissione disponga in tempo utile delle informazioni relative a tali quantitativi ;

considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vini distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parare del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la campagna viticola 1986/1987 della distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vino da tavola, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79.

2. In conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che erano soggetti, nel corso della campagna 1985/1986, agli obblighi previsti dagli articoli 39, 40 o 41 di detto regolamento possono beneficiare delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver ottemperato, nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente nell'articolo 16 [1] del regolamento (CEE) n. 2260/85 della Commissione [2], nell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/85 della Commissione e nell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione [3] agli obblighi loro imposti.

Articolo 2

1. Se la decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 è adottata,

a) i produttori che nella campagna 1986/1987 hanno ottenuto vini da tavola mediante trasformazione della totalità delle uve destinate alla produzione di vino da tavola da essi raccolte nella propria azienda possono stipulare uno o più contratti o presentare una o più dichiarazioni per un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che non può eccedere quantitativi da stabilire per ettaro di vigneto coltivato per la produzione di vino da tavola nella parte francese della zona viticola B e nelle zone viticole C I, C II e C III o per ettaro di vigneto coltivato nella zona viticola A e nella parte tedesca della zona viticola B ;

b) i produttori che nella campagna 1986/1987 hanno ottenuto vini da tavola mediante trasformazione di prodotti acquistati o mediante trasformazione di una parte delle uve per vino da tavola da essi raccolte nella propria azienda, nonché le cooperative o le associazioni, possono stipulare uno o più contratti o presentare una o più dichiarazioni per un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che non può essere superiore a percentuali da stabilire del quantitativo del vino da tavola da essi prodotti nel corso della campagna nella parte greca delle zone viticole C III, nella parte spagnola delle zone viticole o nelle altre zone viticole ;

c) tuttavia, le cooperative o le associazioni possono, per la parte della produzione di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola della campagna 1986/1987, ottenuto da superfici per le quali i loro aderenti hanno, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un impegno di conferimento totale, stipulare uno o più contratti o presentare una o più dichiarazioni per un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che, per queste stesse superfici, non può eccedere quantitativi da stabilire per ettaro della superficie destinata alla produzione di vino da tavola nella parte francese della zona viticola B e nelle zone viticole C I, C II e C III o per ettaro di vigneto coltivato nella zona viticola A e nella parte tedesca della zona viticola B ;

d) le cooperative o le associazioni possono, per la parte della produzione di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola della campagna 1986/1987 ottenuto da superfici per le quali gli aderenti non hanno, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un impegno di conferimento totale, stipulare uno o più contratti o presentare una o più dichiarazioni per un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che non può essere superiore a percentuali da stabilire di questa parte della produzione di vino da tavola da essi elaborata nel corso della campagna nella parte greca della zona viticola C III, nella parte spagnola delle zone viticole o nelle altre zone viticole ;

e) il quantitativo di vino consegnato alla distillazione non può essere inferiore a 5 hl.

2. Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applicano le percentuali di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi che figurano, in quanto vino, nella colonna vino da tavola della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 2102/84, e dei quantitativi ottenuti dallo stesso produttore dopo la data di presentazione di detta dichiarazione e che risultano dai registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

Tuttavia, gli Stati membri possono approvare i contratti o le dichiarazioni di consegna di un produttore prima che questi abbia presentato la prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84, a condizione che il produttore interessato costituisca una cauzione il cui importo sia pari all'80 % del prezzo minimo di acquisto per il tipo di vino da distillare, di cui all'articolo 5. La cauzione è svincolata immediatamente dopo l'accertamento dell'esattezza della dichiarazione di produzione, dell'osservanza dei quantitativi massimi di vino fissati al paragrafo 1 che possono essere distillati, nonché della prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Qualora tale accertamento dia esito negativo, la cauzione è interamente o parzialmente incamerata. L'accertamento deve aver luogo al più tardi entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione del raccolto da parte del produttore interessato.

Articolo 3

1. I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 devono essere presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 15 gennaio 1987.

[1] GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 12.
[2] GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 18.
[3] GU n. L 80 del 23. 5. 1986, pag. 14.

2. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 devono figurare almeno :

a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare, precisando se si tratta di vini da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e) l'indirizzo della distilleria ;

f) il tipo di vino da tavola, ove si tratti di vino da tavola dei tipi A II, A III o R III.

3. L'approvazione è subordinata all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2102/84.

4. L'organismo di intervento comunica al produttore i risultati della procedura di approvazione entro e non oltre il 15 febbraio 1987.

Articolo 4

1. Le operazioni di distillazione non possono avvenire dopo il 31 agosto 1987.

2. Mediante distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, sia come varietà a uve da vino, sia come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol.

Articolo 5

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento è pari a :

— 2,22 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 3,30 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola rossi del tipo R III,

— 2,06 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A I, e per i vini atti a produrre vino da tavola,

— 4,62 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 5,27 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

Tali prezzi, sono parti, rispettivamente, a 1,37, 2,03, 1,27, 2,84, 2,84, 3,25 ECU per % vol e per ettolitro per i vini ottenuti da uve prodotte in Spagna.

2. Il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ogni partita di vino consegnata.

Articolo 6

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato come segue :

a) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione corrisponde alla definizione dell'alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 :

— 1,72 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 2,82 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,

— 1,56 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, e vini atti a produrre vino da tavola,

— 4,16 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 4,82 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per l'alcole neutro ottenuto dai vini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, gli importi dell'aiuto sono pari, rispettivamente, a 0,86, 1,53, 0,76, 2,25, 2,77 ECU per % vol e per ettolitro ;

b) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che risponde alle caratteristiche qualitative fissate dalle disposizioni nazionali applicabili :

— 1,61 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 2,71 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,

— 1,45 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, e vini atti a produrre vino da tavola,

— 4,05 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 4,71 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per l'acquavite di vino ottenuto dai vini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, gli importi dell'aiuto sono pari, rispettivamente, a 0,75, 1,42, 0,65, 2,24, 2,66 ECU per % vol e per ettolitro ;

c) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol :

— 1,61 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 2,71 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,

— 1,45 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, e vini atti a produrre vino da tavola,

— 4,05 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 4,71 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per il distillato o l'alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol ottenuto dai vini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, gli importi dell'aiuto sono pari, rispettivamente, a 0,75, 1,42, 0,65, 2,24, 2,66 ECU per % vol e per ettolitro.

2. L'aiuto è calcolato sulla base dell'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Articolo 7

1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tale tipo di vino da tavola.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo :

— A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono ai tipi A I, A II o A III,

— R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e che non appartengono ai tipi R I o R III,

— R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e che non appartengono al tipo R III.

3. Il prodotto ottenuto dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino bianco con un vino atto a produrre un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 dell'atto di adesione, può essere consegnato alla distillazione in Spagna. A tale scopo è assimilato ad un vino da tavola bianco di tipo A I.

Articolo 8

Entro i quattro mesi successivi alla data dell'entrata del vino in distilleria, il distillatore è tenuto a fornire all'orgnismo d'intervento, al momento della presentazione della domanda di aiuto, la prova di aver pagato il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 2.

Qualora tale prova sia fornita entro i due mesi successivi al termine stabilito e tale ritardo non sia dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento versa un aiuto diminuito del 20 % o recupera il 20 % dell'aiuto già versato. Dopo la scadenza di quest'ultimo termine, l'organismo d'intervento non versa più alcun aiuto o recupera la totalità dell'aiuto già versato.

Se si constata che il distillatore non ha pagato il prezzo minimo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1° maggio 1988, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 9

1. L'importo dell'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova che la cauzione è stata costituita.

2. L'organismo competente svincola la cauzione di cui al paragrafo 1 al più tardi due mesi dopo la presentazione della prova del pagamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Qualora detta prova non sia presentata entro il termine stabilito, ma entro i due mesi successivi, e tale ritardo non sia dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione.

Articolo 10

1. Nel caso in cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 15 gennaio 1987.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro e non oltre il 15 febbraio 1987.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato può avvenire soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e non oltre il 31 luglio 1987.

3. La distillazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 agosto 1987.

4. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato, pari a :

— 1,58 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 2,66 ECU per i vini da tavola rossi del tipo R III,

— 1,42 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I, e per i vini atti a produrre vino da tavola,

— 3,98 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 4,63 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per il vino alcolizzato ottenuto dai vini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, gli importi dell'aiuto sono pari, rispettivamente, a 0,73, 1,39, 0,63, 2,20, 2,61 ECU per % vol e per ettolitro.

Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, entro e non oltre il 28 giugno 1987, una domanda all'organismo d'intervento competente, allegando copia dei documenti d'accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto oppure un riepilogo di tali documenti.

Gli Stati membri possono esigere che tali copie o tale riepilogo siano vistati da un servizio di controllo.

L'aiuto è versato entro i tre mesi successivi alla data di presentazione della prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto se, anteriormente al 30 novembre 1987, viene fornita la prova che :

— il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato,

— il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Qualora tali prove non siano presentate entro il 31 dicembre 1988, l'organismo d'intervento ricupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.

Tuttavia, in caso tali prove siano presentate dopo la scadenza del termine previsto, ma non oltre il 21 febbraio 1988, l'organismo d'intervento ricupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Ove si constati che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore anteriormente al 1° maggio 1988 un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 11

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

— entro e non oltre il 20 gennaio 1987, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato indicati nei contratti di consegna presentati per l'approvazione ;

— entro e non oltre il 25 febbraio 1987, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato indicati nei contratti di consegna approvati.

2. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente, ripartiti a seconda delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, entro e non oltre il 20 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati, ripartiti secondo il colore, e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre 1987, i casi in cui il distillatore o l'elaboratore non hanno adempiuto ai rispettivi obblighi e le conseguenti misure adottate.

Articolo 12

La conversione in moneta nazionale degli importi di cui al presente regolamento è effettuata applicando il tasso rappresentativo vigente nel settore del vino il 1° settembre 1986.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente